



ASSOCIAZIONE  
LUCA COSCIONI  
PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA



CERTI DIRITTI  
Associazione Radicale



## Sintesi

### *Disciplina della gestazione per altri*

Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Certi Diritti,  
Famiglie Arcobaleno

La proposta di legge è stata elaborata con il coinvolgimento costante e continuo di giuristi, accademici, medici, rappresentanti di associazioni e di organizzazioni no-profit impegnate nella tutela dei diritti umani e in particolare del diritto alla salute, ai benefici della scienza e all'autodeterminazione. La disciplina suggerita per il percorso di gestazione per altri (GPA) mira a superare i profili di irragionevolezza del divieto imposto dalla legge 40/2004 e a ridurre il rischio di abuso dei diritti umani attraverso un bilanciamento di interessi che garantisca massima tutela a tutti i soggetti coinvolti. I soggetti richiamati sono, in particolare: i minori nati a seguito di GPA, la gestante per altri e i genitori intenzionali, biologici e non.

All'interno del testo, il termine "pratica" è sostituito dalla parola "percorso" al fine di estendere l'ambito di applicazione della proposta oltre la mera attività medica e ricomprendere l'insieme di relazioni soggettive complementari alle tecniche di fecondazione.

La proposta si compone di 8 articoli. La scelta di fornire un elenco di definizioni nella disposizione di apertura risponde all'esigenza di coniugare il linguaggio giuridico proprio di ogni normativa con il vocabolario medico e biologico di cui la GPA è necessariamente innervata. L'auspicio è che la spiegazione del significato attribuito a ogni espressione tecnica riduca l'eventuale ricorso a interpretazioni distanti dalle intenzioni dei proponenti o del legislatore.

Una volta delineato il contesto, la disciplina definisce i requisiti soggettivi per l'accesso al percorso e le condizioni per la validità del cosiddetto "accordo di gestazione per altri". Ancora una volta, l'obiettivo prefissato è quello di superare il proibizionismo generale e astratto della legge 40, rispondendo con un ragionamento rigoroso e circostanziato ai timori che sottendono il divieto vigente, primo fra tutti, il rischio di commercializzazione e sfruttamento del corpo femminile.

Grazie a uno studio comparatistico di normative estere in materia, la proposta descrive infatti con precisione le condizioni di accesso al percorso di GPA e l'iter di formazione e perfezionamento dell'accordo, ammettendone la conclusione a soli fini solidaristici e prevedendo una serie di tutele volte ad assicurare che le parti ricevano adeguato monitoraggio medico e siano consapevoli e rispettose della reciproca situazione sociale, economica e giuridica. La disciplina elenca a tal fine i criteri soggettivi obbligatori per la gestante e per i genitori intenzionali, così come gli obblighi e i diritti relativi alle parti che accedono a tale percorso, compresi quelli di manifestazione e revoca del consenso, la possibilità, per la gestante per altri, di ricorrere all'interruzione di gravidanza entro i primi 90 giorni a determinate condizioni, nonché le previsioni in materia di congedi di maternità e paternità. È previsto inoltre l'obbligo in capo ai genitori intenzionali di stipulare una polizza assicurativa in favore della gestante nonché quello di aprire un conto dedicato alla procedura - gestito da un avvocato con la supervisione di un notaio - per la copertura di tutti i costi relativi al percorso di GPA, nonché delle spese connesse alla gestazione e al parto.

Centrale nella proposta normativa è la disciplina relativa allo status del minore nato in seguito a GPA e alla redazione del suo atto di nascita. Al fine di superare ogni ostacolo al riconoscimento dello *status filiationis* dei minori nati in seguito a GPA, anche all'estero, il testo suggerisce l'eliminazione di tale percorso dall'alveo dei delitti contro lo stato di famiglia così come dei delitti sulle falsità personali previsti dal codice penale italiano. I minori nati in seguito a GPA acquisirebbero infatti, sin dal trasferimento in utero dell'embrione, lo status di figli legittimi o legalmente riconosciuti del genitore o dei genitori ricorsi a GPA, nominati e indicati come genitore/i nell'atto di nascita, senza alcun riferimento alle circostanze con le quali è avvenuto il concepimento e la gestazione. La gestante per altri - e la persona con cui sia eventualmente sposata e/o unita civilmente e/o convivente - non acquisirebbe invece alcun obbligo o diritto sui nati, avendovi espressamente rinunciato al momento della conclusione dell'accordo di GPA. Viene lasciata alla discrezionalità delle parti la decisione relativa all'eventuale mantenimento dei contatti con la gestante anche dopo la nascita dei minori, sempre alla luce di una analisi del caso concreto e nell'ottica di tutela del benessere psico-fisico dei nati.